SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 162° - Numero 205

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 27 agosto 2021** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 10 agosto 2021.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a 185 giorni.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto n. 66323 del 27 luglio 2021, che ha disposto per il 30 luglio 2021 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a 185 giorni;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 4 del menzionato decreto n. 66323 del 27 luglio 2021, occorre indicare con apposito decreto i rendimenti e i prezzi di cui al citato articolo, risultanti dall'asta relativa alla suddetta emissione di buoni ordinari del Tesoro;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 30 luglio 2021, emessi con decreto n. 66323 del 27 luglio 2021, il rendimento medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a 185 giorni è risultato pari a –0,524%. Il corrispondente prezzo medio ponderato è risultato pari a 100,270.

Il prezzo medio ponderato determinato ai fini fiscali, ai sensi dell'art. 17 del decreto citato è pari a 100,000.

Il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile sono risultati pari rispettivamente a –1,022% e a 0,473%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 agosto 2021

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI

21A05144

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 10 agosto 2021.

Riparto, per l'anno 2021, del fondo di cui all'articolo 52, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, a favore degli enti locali che hanno peggiorato il disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2019, rispetto all'esercizio precedente a seguito della ricostituzione del fondo anticipazioni di liquidità.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106;

Visto l'art. 52 del predetto decreto-legge n. 73 del 2021;

Visto in particolare il comma 1 del predetto art. 52 che prevede l'istituzione presso il Ministero dell'interno di un fondo con una dotazione di 660 milioni di euro per l'anno 2021, in favore degli enti locali che hanno peggiorato il disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2019 rispetto all'esercizio precedente a seguito della ricostituzione del fondo anticipazioni di liquidità, ai sensi dell'art. 39-*ter*, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, se il maggiore disavanzo determinato dall'incremento del fondo anticipazione di liquidità è superiore al 10 per cento delle entrate correnti accertate, risultante dal rendiconto 2019 inviato alla BDAP;

Considerato che lo stesso comma 1 dispone che il fondo di cui al primo periodo è destinato alla riduzione del disavanzo ed è ripartito con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato città ed autonomie locali, tenendo conto del predetto maggiore disavanzo;

Ritenuto di dover procedere al riparto del fondo di cui al comma 1 dell'art. 52 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106;

Visto il comma 1-*quater* dello stesso art. 52, che dispone che a seguito dell'utilizzo dell'intero importo del contributo di cui al comma 1, il maggior ripiano del disavanzo da ricostituzione del FAL applicato al primo esercizio del bilancio di previsione 2021 rispetto a quanto previsto ai sensi del comma 1-*bis*, può non essere applicato al bilancio degli esercizi successivi;

Acquisita l'intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 27 luglio 2021;

Decreta:

Art. 1.

Riparto per l'anno 2021 del fondo di cui all'art. 52, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.

1. Il fondo istituito dal comma 1 dell'art. 52 del decreto-legge n. 73 del 2021, con una dotazione di 660 milioni di euro per l'anno 2021 - destinato agli enti locali che hanno peggiorato il disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2019 rispetto all'esercizio precedente a seguito della ricostituzione del fondo anticipazioni di liquidità ai sensi dell'art. 39-*ter*, comma 1, del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, se il disavanzo determinato dall'incremento del fondo anticipazione di liquidità è superiore al 10 per cento delle entrate correnti accertate, risultante dal rendiconto 2019 inviato alla BDAP - è ripartito in proporzione al maggior disavanzo, secondo gli importi indicati per ciascun ente nell'allegato A, secondo le modalità specificate nell'allegato B «Nota metodologica».

2. Gli enti locali beneficiari del fondo di cui al comma 1 destinano le risorse alla riduzione del disavanzo tenendo anche conto di quanto previsto dal comma 1-*quater* del citato decreto-legge 73 del 2021.

3. Gli allegati A e B costituiscono parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 agosto 2021

Il Ministro dell'interno
LAMORGESE

Il Ministro dell'economia e delle finanze
FRANCO

ALLEGATO *A*

Riparto Fondo di cui all'articolo 52 del DL 73/2021

Tipo Ente	Denominazione Ente	Codice BDAP	Riparto Fondo di 660 milioni
COMUNI	COMUNE DI NAPOLI (NA)	582842930527808601	**246.540.400,00**
COMUNI	COMUNE DI TORINO (TO)	409242930459718201	**111.928.915,00**
COMUNI	COMUNE DI REGGIO DI CALABRIA (RC)	415642930475389902	**45.831.464,00**
COMUNI	COMUNE DI SALERNO (SA)	871342930525209801	**33.149.816,00**
COMUNI	COMUNE DI MODICA (RG)	888542928602970201	**11.017.672,00**
COMUNI	COMUNE DI POZZUOLI (NA)	525642930457580101	**8.640.468,00**
PROVINCE	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI COSENZA (CS)	346542930470302102	**7.897.011,00**
COMUNI	COMUNE DI LECCE (LE)	147042929295093101	**7.328.557,00**
COMUNI	COMUNE DI CATANZARO (CZ)	318242930051124302	**6.632.991,00**
COMUNI	COMUNE DI SCALEA (CS)	785942930548106801	**5.499.334,00**
COMUNI	COMUNE DI CHIETI (CH)	392642929843823801	**5.044.054,00**
COMUNI	COMUNE DI APRILIA (LT)	486942930508703401	**4.556.434,00**
COMUNI	COMUNE DI CASALNUOVO DI NAPOLI (NA)	715342930530796402	**4.015.074,00**
COMUNI	COMUNE DI CALTAGIRONE (CT)	854442930534463402	**3.709.934,00**
COMUNI	COMUNE DI MONTALTO UFFUGO (CS)	296842930458231501	**3.234.486,00**
COMUNI	COMUNE DI CARDITO (NA)	471942930509142702	**3.190.213,00**
COMUNI	COMUNE DI SCICLI (RG)	852242930460969701	**3.101.322,00**
COMUNI	COMUNE DI ISOLA DI CAPO RIZZUTO (KR)	398542928779258801	**3.079.577,00**
COMUNI	COMUNE DI NOCERA INFERIORE (SA)	748242930454229802	**2.840.859,00**
COMUNI	COMUNE DI CAVA DE' TIRRENI (SA)	789342930530039601	**2.665.615,00**
COMUNI	COMUNE DI AGRIGENTO (AG)	464842928168330801	**2.534.452,00**
COMUNI	COMUNE DI CAPO D'ORLANDO (ME)	655842930523085001	**2.444.383,00**
COMUNI	COMUNE DI SOVERATO (CZ)	231942930527300101	**2.417.576,00**
COMUNI	COMUNE DI AGROPOLI (SA)	484542928130607802	**2.246.699,00**
COMUNI	COMUNE DI AVELLINO (AV)	885642930511258901	**2.239.470,00**
COMUNI	COMUNE DI AFRAGOLA (NA)	602142930463647002	**2.203.275,00**
COMUNI	COMUNE DI SIDERNO (RC)	581142930456597102	**2.187.215,00**
COMUNI	COMUNE DI ADRANO (CT)	368642930533408402	**2.178.257,00**
COMUNI	COMUNE DI PAOLA (CS)	847342930454310101	**2.073.267,00**
COMUNI	COMUNE DI DIAMANTE (CS)	717342930462710901	**2.062.329,00**
COMUNI	COMUNE DI RICADI (VV)	374142930449654802	**1.991.112,00**
COMUNI	COMUNE DI GENZANO DI ROMA (RM)	563242930523466202	**1.938.542,00**
COMUNI	COMUNE DI LOCRI (RC)	832342930523521702	**1.889.147,00**
COMUNI	COMUNE DI SCORDIA (CT)	253642930474121701	**1.889.058,00**
COMUNI	COMUNE DI PARTINICO (PA)	783442930534528202	**1.824.192,00**
COMUNI	COMUNE DI CIRO' MARINA (KR)	451342929118629102	**1.800.060,00**
COMUNI	COMUNE DI SOLOFRA (AV)	487542930524247701	**1.773.347,00**
COMUNI	COMUNE DI ANGRI (SA)	499442929684697002	**1.768.688,00**
COMUNI	COMUNE DI MONTESILVANO (PE)	513342930456017302	**1.746.795,00**
COMUNI	COMUNE DI MERCATO SAN SEVERINO (SA)	807642930526525601	**1.744.378,00**
COMUNI	COMUNE DI CASAMICCIOLA TERME (NA)	235642930220797901	**1.667.133,00**
COMUNI	COMUNE DI SAN VALENTINO TORIO (SA)	892342930479133402	**1.662.509,00**
COMUNI	COMUNE DI CASTROVILLARI (CS)	763342930012331001	**1.597.092,00**
COMUNI	COMUNE DI LUCERA (FG)	778842929946433101	**1.547.865,00**
COMUNI	COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO (ME)	639542930532563901	**1.521.003,00**
PROVINCE	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ASCOLI PICENO (AP)	303642930548960501	**1.303.790,00**
COMUNI	COMUNE DI PELLEZZANO (SA)	487242930477163901	**1.283.348,00**
COMUNI	COMUNE DI VIBO VALENTIA (VV)	673842930475061702	**1.266.344,00**
COMUNI	COMUNE DI VITTORIA (RG)	859342930455322901	**1.258.930,00**
COMUNI	COMUNE DI PALAGONIA (CT)	256742930528824702	**1.250.256,00**
COMUNI	COMUNE DI BAGHERIA (PA)	917142930530393302	**1.235.109,00**
COMUNI	COMUNE DI ARIENZO (CE)	978542930508391901	**1.225.733,00**
COMUNI	COMUNE DI AVERSA (CE)	112942930511152602	**1.193.375,00**
COMUNI	COMUNE DI COMISO (RG)	218642930516546502	**1.178.109,00**
COMUNI	COMUNE DI CASTELLABATE (SA)	185742930531538401	**1.125.094,00**
COMUNI	COMUNE DI FIANO ROMANO (RM)	181342930521827301	**1.076.192,00**
COMUNI	COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE)	986642930473804201	**1.018.132,00**
COMUNI	COMUNE DI ORVIETO (TR)	122342929604572701	**970.833,00**
COMUNI	COMUNE DI CASTROLIBERO (CS)	247142928726194001	**909.067,00**
COMUNI	COMUNE DI FRATTAMINORE (NA)	283642928757851802	**907.654,00**
COMUNI	COMUNE DI PIANELLA (PE)	565142930531312102	**905.817,00**
COMUNI	COMUNE DI ROSARNO (RC)	583242930458535402	**897.656,00**
COMUNI	COMUNE DI VIETRI SUL MARE (SA)	663842930455452701	**895.280,00**

PROVINCE	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VIBO VALENTIA (VV)	134242928822971402	**892.807,00**
COMUNI	COMUNE DI VEROLI (FR)	344142930479051402	**891.755,00**
COMUNI	COMUNE DI ROCCA DI NETO (KR)	815942930474266901	**891.621,00**
COMUNI	COMUNE DI POZZALLO (RG)	409542930472605301	**868.936,00**
COMUNI	COMUNE DI CORLEONE (PA)	205242930462843402	**868.111,00**
COMUNI	COMUNE DI MENDICINO (CS)	644142930474924401	**853.567,00**
COMUNI	COMUNE DI CAVE (RM)	318942930462878702	**846.793,00**
COMUNI	COMUNE DI SALA CONSILINA (SA)	879542930447227302	**831.108,00**
COMUNI	COMUNE DI CAPRI LEONE (ME)	448442930533817702	**819.487,00**
COMUNI	COMUNE DI CARLENTINI (SR)	798442930529701001	**808.851,00**
PROVINCE	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VERBANO-CUSIO-OSSOLA (VB)	299042930535417002	**767.000,00**
COMUNI	COMUNE DI PIETRELCINA (BN)	638242930533781801	**739.396,00**
COMUNI	COMUNE DI DRAGONI (CE)	933842930518159301	**736.518,00**
COMUNI	COMUNE DI CETRARO (CS)	219342930184422702	**730.981,00**
COMUNI	COMUNE DI TREBISACCE (CS)	564842930451772701	**728.067,00**
COMUNI	COMUNE DI GRAMMICHELE (CT)	451742930546667901	**718.166,00**
COMUNI	COMUNE DI BISIGNANO (CS)	836842928015410501	**714.630,00**
COMUNI	COMUNE DI PETILIA POLICASTRO (KR)	423342930528595001	**696.878,00**
COMUNI	COMUNE DI TAURIANOVA (RC)	111742930520228201	**689.573,00**
COMUNI	COMUNE DI BIANCO (RC)	917642930465328001	**687.170,00**
COMUNI	COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA (SA)	635542930533071202	**683.632,00**
COMUNI	COMUNE DI ORTA DI ATELLA (CE)	301542930528796002	**682.617,00**
COMUNI	COMUNE DI FIRMO (CS)	875142930518232402	**677.802,00**
COMUNI	COMUNE DI BARANO D'ISCHIA (NA)	531342930521353802	**663.721,00**
COMUNI	COMUNE DI SERRA SAN BRUNO (VV)	305742930528768702	**648.893,00**
COMUNI	COMUNE DI CUTRO (KR)	548842930531426702	**634.912,00**
COMUNI	COMUNE DI GUARDAVALLE (CZ)	512542930447428101	**623.223,00**
COMUNI	COMUNE DI ACI CATENA (CT)	275042928135390702	**616.958,00**
COMUNI	COMUNE DI SAN GIOVANNI IN FIORE (CS)	811142930462068801	**615.843,00**
COMUNI	COMUNE DI BORGIA (CZ)	715942930517913801	**604.220,00**
COMUNI	COMUNE DI STRONGOLI (KR)	881842930548693302	**594.429,00**
COMUNI	COMUNE DI ACQUAPPESA (CS)	562642930533395402	**590.690,00**
COMUNI	COMUNE DI AVELLA (AV)	915242928305203602	**588.045,00**
COMUNI	COMUNE DI PINAROLO PO (PV)	149242930469838702	**581.604,00**
COMUNI	COMUNE DI CASTELMOLA (ME)	705342928043798601	**576.426,00**
COMUNI	COMUNE DI CROPANI (CZ)	181442930476085601	**552.395,00**
COMUNI	COMUNE DI LARIANO (RM)	389242930540877902	**551.868,00**
COMUNI	COMUNE DI SAN MARCO IN LAMIS (FG)	846442930470857401	**545.665,00**
COMUNI	COMUNE DI PRATELLA (CE)	758042930474086402	**542.167,00**
COMUNI	COMUNE DI MINEO (CT)	521742930289474802	**535.331,00**
COMUNI	COMUNE DI VALLE DI MADDALONI (CE)	716042930452054202	**532.016,00**
COMUNI	COMUNE DI TORRENOVA (ME)	286042930529533502	**529.217,00**
COMUNI	COMUNE DI RODI GARGANICO (FG)	306642930479796202	**523.716,00**
COMUNI	COMUNE DI SAN MARZANO SUL SARNO (SA)	475042930549926102	**519.103,00**
COMUNI	COMUNE DI GIOIOSA MAREA (ME)	175042930541851802	**505.163,00**
COMUNI	COMUNE DI ISOLA DELLE FEMMINE (PA)	422342929348291702	**504.431,00**
COMUNI	COMUNE DI RECALE (CE)	848742930474465301	**485.383,00**
COMUNI	COMUNE DI MOTTA SAN GIOVANNI (RC)	862642930449976702	**481.613,00**
COMUNI	COMUNE DI BIANCAVILLA (CT)	506442930463838902	**474.617,00**
COMUNI	COMUNE DI CASAPULLA (CE)	232542930530980201	**472.536,00**
COMUNI	COMUNE DI ARDORE (RC)	221542930460197101	**470.664,00**
COMUNI	COMUNE DI PIEVE EMANUELE (MI)	506742930463954401	**458.671,00**
COMUNI	COMUNE DI ERCHIE (BR)	478242929417495501	**445.629,00**
COMUNI	COMUNE DI TELESE TERME (BN)	283442930458935102	**444.493,00**
COMUNI	COMUNE DI MILETO (VV)	666342930519029801	**436.836,00**
COMUNI	COMUNE DI SOVERIA MANNELLI (CZ)	554642930527272401	**427.606,00**
COMUNI	COMUNE DI BETTONA (PG)	744142930534687902	**425.294,00**
COMUNI	COMUNE DI PIETRAPAOLA (CS)	419542930460743402	**416.038,00**
COMUNI	COMUNE DI CALATABIANO (CT)	612342928108786601	**415.832,00**
COMUNI	COMUNE DI VILLABATE (PA)	898642930526253401	**412.827,00**
COMUNI	COMUNE DI ROGLIANO (CS)	223042930446533101	**408.559,00**
COMUNI	COMUNE DI RONCIGLIONE (VT)	416842930450242402	**408.025,00**
COMUNI	COMUNE DI CERISANO (CS)	543142930510592802	**402.103,00**
COMUNI	COMUNE DI SAN MARCELLINO (CE)	888442930544244301	**400.248,00**
COMUNI	COMUNE DI MONTESARCHIO (BN)	873142930528481601	**398.685,00**
COMUNI	COMUNE DI AFRICO (RC)	385342930533430402	**395.734,00**
COMUNI	COMUNE DI PEDARA (CT)	154642930453645502	**394.110,00**
COMUNI	COMUNE DI CAMEROTA (SA)	202542927928301302	**394.040,00**
COMUNI	COMUNE DI SAN VITO CHIETINO (CH)	578542930538582801	**393.592,00**
COMUNI	COMUNE DI PISCIOTTA (SA)	933842930524928301	**392.459,00**
COMUNI	COMUNE DI CAPODRISE (CE)	154442930342690301	**386.178,00**

COMUNI	COMUNE DI PORTOMAGGIORE (FE)	855042930479722302	**380.571,00**
COMUNI	COMUNE DI CAMPAGNA (SA)	149542928726666202	**376.548,00**
COMUNI	COMUNE DI SAN SEBASTIANO AL VESUVIO (NA)	137142930450130801	**375.938,00**
COMUNI	COMUNE DI BALESTRATE (PA)	348542928242444802	**372.236,00**
COMUNI	COMUNE DI ROCCAPIEMONTE (SA)	596342930458865101	**361.460,00**
COMUNI	COMUNE DI FEROLETO DELLA CHIESA (RC)	825042930527969201	**354.480,00**
COMUNI	COMUNE DI SELLIA MARINA (CZ)	287142930538503402	**350.897,00**
COMUNI	COMUNE DI VILLAPIANA (CS)	758142930530827302	**350.435,00**
COMUNI	COMUNE DI CALVIZZANO (NA)	613742930531180301	**349.984,00**
COMUNI	COMUNE DI CONTIGLIANO (RI)	719042930532077502	**341.437,00**
COMUNI	COMUNE DI TERME VIGLIATORE (ME)	421742930472103102	**339.104,00**
COMUNI	COMUNE DI CONTRADA (AV)	196642930516978601	**333.597,00**
COMUNI	COMUNE DI BRACIGLIANO (SA)	307042930532334402	**324.907,00**
COMUNI	COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA (SA)	656242930456953401	**323.873,00**
COMUNI	COMUNE DI SAN CALOGERO (VV)	783942930474252402	**323.243,00**
COMUNI	COMUNE DI GIOIOSA IONICA (RC)	193142930516186502	**318.395,00**
COMUNI	COMUNE DI PALOMBARA SABINA (RM)	494042930525265502	**316.459,00**
COMUNI	COMUNE DI FRANCICA (VV)	221142930546480202	**315.022,00**
COMUNI	COMUNE DI RIZZICONI (RC)	649642930467947801	**309.713,00**
COMUNI	COMUNE DI STORNARA (FG)	673042930529893101	**304.615,00**
COMUNI	COMUNE DI SURBO (LE)	425542930467542701	**304.615,00**
COMUNI	COMUNE DI ZUNGRI (VV)	615542930472245601	**304.400,00**
COMUNI	COMUNE DI MANIACE (CT)	255742930534123101	**299.281,00**
COMUNI	COMUNE DI BRANCALEONE (RC)	772442927901338901	**296.654,00**
COMUNI	COMUNE DI SANTA CROCE CAMERINA (RG)	253342930478229202	**290.834,00**
COMUNI	COMUNE DI COLOSIMI (CS)	674042930461682601	**283.725,00**
COMUNI	COMUNE DI MACERATA CAMPANIA (CE)	195942930473561901	**283.382,00**
COMUNI	COMUNE DI TORTORICI (ME)	359242930534008902	**283.210,00**
COMUNI	COMUNE DI PIRAINO (ME)	562542930524733502	**279.179,00**
COMUNI	COMUNE DI COTRONEI (KR)	376842929025362102	**274.518,00**
COMUNI	COMUNE DI SOLOPACA (BN)	668642930544536701	**273.629,00**
COMUNI	COMUNE DI ACQUEDOLCI (ME)	164442930540918602	**272.022,00**
COMUNI	COMUNE DI MELICUCCO (RC)	883342930522943101	**270.245,00**
COMUNI	COMUNE DI SANT'AGATA LI BATTIATI (CT)	641242930548136302	**264.384,00**
COMUNI	COMUNE DI BELVEDERE DI SPINELLO (KR)	113242929494046101	**263.240,00**
COMUNI	COMUNE DI CASAPESENNA (CE)	777742930479628601	**260.792,00**
COMUNI	COMUNE DI UMBRIATICO (KR)	161642930549932401	**258.395,00**
COMUNI	COMUNE DI SORIANO CALABRO (VV)	684942930529277701	**255.065,00**
COMUNI	COMUNE DI SAN DEMETRIO CORONE (CS)	168942930531666302	**254.921,00**
COMUNI	COMUNE DI PALLAGORIO (KR)	929642930525318801	**250.455,00**
COMUNI	COMUNE DI CEPPALONI (BN)	598642929013099802	**247.193,00**
COMUNI	COMUNE DI SAVELLI (KR)	535142930542720502	**242.355,00**
COMUNI	COMUNE DI OPPIDO MAMERTINA (RC)	962542930463322701	**238.966,00**
COMUNI	COMUNE DI CASTELLO DI CISTERNA (NA)	891142929197828702	**238.065,00**
COMUNI	COMUNE DI MANZIANA (RM)	817942929800191402	**236.834,00**
COMUNI	COMUNE DI SAN NICOLA DA CRISSA (VV)	781242930528004102	**230.108,00**
COMUNI	COMUNE DI SATRIANO (CZ)	686442930536461201	**222.350,00**
COMUNI	COMUNE DI REA (PV)	805642930462133301	**221.400,00**
COMUNI	COMUNE DI CABIATE (CO)	842042928932295402	**220.533,00**
COMUNI	COMUNE DI LIONI (AV)	834242929800241602	**219.001,00**
COMUNI	COMUNE DI PLACANICA (RC)	782742930548055602	**217.810,00**
COMUNI	COMUNE DI SAN NICOLA DELL'ALTO (KR)	977242930456572102	**216.956,00**
COMUNI	COMUNE DI DRONERO (CN)	346842930518058602	**216.456,00**
COMUNI	COMUNE DI LAGO (CS)	584942929166082202	**214.765,00**
COMUNI	COMUNE DI MILO (CT)	676542930517857402	**212.474,00**
COMUNI	COMUNE DI GIULIANO DI ROMA (FR)	398742930474713601	**212.405,00**
COMUNI	COMUNE DI GHEMME (NO)	113042930446652901	**209.869,00**
COMUNI	COMUNE DI CAPISTRANO (VV)	249542930530366302	**206.499,00**
COMUNI	COMUNE DI SORIANELLO (VV)	592542930458683501	**201.202,00**
COMUNI	COMUNE DI MONTEDORO (CL)	145342929703889902	**200.583,00**
COMUNI	COMUNE DI TRIPI (ME)	396742930534244302	**198.534,00**
COMUNI	COMUNE DI CASTELLO DEL MATESE (CE)	125442929765978601	**197.395,00**
COMUNI	COMUNE DI CEPRANO (FR)	703642929467003402	**197.392,00**
COMUNI	COMUNE DI MOIO DELLA CIVITELLA (SA)	402842930543174502	**197.292,00**
COMUNI	COMUNE DI SAN MARTINO VALLE CAUDINA (AV)	176142930480559002	**196.394,00**
COMUNI	COMUNE DI VENTICANO (AV)	123442930527137401	**192.500,00**
COMUNI	COMUNE DI MAIERATO (VV)	561742930527745402	**192.208,00**
COMUNI	COMUNE DI CICERALE (SA)	532442930459984001	**191.774,00**
COMUNI	COMUNE DI CASIGNANA (RC)	319542930476446802	**185.757,00**
COMUNI	COMUNE DI VILLATA (VC)	502342930526203701	**185.651,00**
COMUNI	COMUNE DI SERRE (SA)	134942930538026601	**184.237,00**

COMUNI	COMUNE DI OLEVANO SUL TUSCIANO (SA)	738242930543621201	**184.071,00**
COMUNI	COMUNE DI LONGOBARDI (CS)	202842928570580602	**181.668,00**
COMUNI	COMUNE DI STILO (RC)	635342930529573401	**181.211,00**
COMUNI	COMUNE DI SANTA CATERINA DELLO IONIO (CZ)	379942930538220701	**180.799,00**
COMUNI	COMUNE DI TORGIANO (PG)	999142930447758201	**177.824,00**
COMUNI	COMUNE DI STIGNANO (RC)	842642930459093802	**176.953,00**
COMUNI	COMUNE DI RAVISCANINA (CE)	551242930516939202	**176.923,00**
COMUNI	COMUNE DI CONTROGUERRA (TE)	419942930519726001	**175.955,00**
COMUNI	COMUNE DI CASTIGLIONE COSENTINO (CS)	208042930515529002	**172.549,00**
COMUNI	COMUNE DI CONTURSI TERME (SA)	796442930519745301	**170.400,00**
COMUNI	COMUNE DI SAN COSTANTINO CALABRO (VV)	176042930544553402	**164.823,00**
COMUNI	COMUNE DI BELLONA (CE)	303142930522970002	**161.544,00**
COMUNI	COMUNE DI MORCONE (BN)	498942930455821102	**160.606,00**
COMUNI	COMUNE DI PORTIGLIOLA (RC)	121242929321210202	**158.592,00**
COMUNI	COMUNE DI SETTINGIANO (CZ)	763942928739548802	**155.696,00**
COMUNI	COMUNE DI SENERCHIA (AV)	699742930449276401	**153.350,00**
COMUNI	COMUNE DI APRIGLIANO (CS)	884542930508371602	**151.779,00**
COMUNI	COMUNE DI COLLECORVINO (PE)	703742929341560901	**150.945,00**
COMUNI	COMUNE DI MONTEMITRO (CB)	466542930519226202	**147.612,00**
COMUNI	COMUNE DI OLIVETO CITRA (SA)	504342930526925301	**146.972,00**
COMUNI	COMUNE DI GRISOLIA (CS)	122842930544924201	**144.362,00**
COMUNI	COMUNE DI GALATI MAMERTINO (ME)	674242930435870002	**144.329,00**
COMUNI	COMUNE DI FILANDARI (VV)	623042930476919301	**144.226,00**
COMUNI	COMUNE DI SANT'AGATA DI ESARO (CS)	847842930548089302	**141.706,00**
COMUNI	COMUNE DI SANT'ARSENIO (SA)	135642930479563102	**140.094,00**
COMUNI	COMUNE DI POLINO (TR)	953042930474364501	**139.555,00**
COMUNI	COMUNE DI ROMBIOLO (VV)	959742930537123502	**136.710,00**
COMUNI	COMUNE DI CAPRANICA (VT)	646442930515735902	**134.130,00**
COMUNI	COMUNE DI SAN PAOLO DI CIVITATE (FG)	362742930528277302	**131.450,00**
COMUNI	COMUNE DI SAN MASSIMO (CB)	206242930528713001	**130.290,00**
COMUNI	COMUNE DI SAN GIORGIO ALBANESE (CS)	562842930535224101	**128.406,00**
COMUNI	COMUNE DI SAN DONATO DI NINEA (CS)	704342930462932901	**123.519,00**
COMUNI	COMUNE DI MONTEPARANO (TA)	871842930473777201	**121.296,00**
COMUNI	COMUNE DI ANOIA (RC)	331342928577536302	**118.916,00**
COMUNI	COMUNE DI SANT' OMERO (TE)	697042930473910301	**117.369,00**
COMUNI	COMUNE DI NASO (ME)	874842930456115302	**117.299,00**
COMUNI	COMUNE DI GUARDIA PIEMONTESE (CS)	509542930541584802	**116.830,00**
COMUNI	COMUNE DI TRAPPETO (PA)	558142930464202002	**115.726,00**
COMUNI	COMUNE DI SAN RUFO (SA)	954542930480346202	**115.189,00**
COMUNI	COMUNE DI ALTAVILLA IRPINA (AV)	653342930533725301	**114.135,00**
COMUNI	COMUNE DI SANGINETO (CS)	278242930455278201	**111.897,00**
COMUNI	COMUNE DI CASTEL CAMPAGNANO (CE)	923642929013263801	**111.376,00**
COMUNI	COMUNE DI PONTELATONE (CE)	878342930534037002	**104.571,00**
COMUNI	COMUNE DI ROCCARAINOLA (NA)	851242930464994401	**103.411,00**
COMUNI	COMUNE DI GRIMALDI (CS)	635042930475778201	**101.445,00**
COMUNI	COMUNE DI CERVARO (FR)	565242929417347501	**100.061,00**
COMUNI	COMUNE DI VOLTURARA APPULA (FG)	903342930466703601	**97.734,00**
COMUNI	COMUNE DI CIRO' (KR)	978442930517492601	**96.413,00**
COMUNI	COMUNE DI AIELLO CALABRO (CS)	398342930509659302	**96.130,00**
COMUNI	COMUNE DI FERRIERE (PC)	618342930517732602	**96.002,00**
COMUNI	COMUNE DI SANTA SEVERINA (KR)	874142930549247501	**92.259,00**
COMUNI	COMUNE DI VALLECORSA (FR)	925542930542927902	**90.512,00**
COMUNI	COMUNE DI BIANCHI (CS)	932042927963688202	**89.583,00**
COMUNI	COMUNE DI SAN NICOLA ARCELLA (CS)	382942930527975702	**88.977,00**
COMUNI	COMUNE DI GEROCARNE (VV)	843042930523606401	**88.867,00**
COMUNI	COMUNE DI SAN MARCO DEI CAVOTI (BN)	451842930539712002	**86.637,00**
COMUNI	COMUNE DI GRAFFIGNANO (VT)	491642930546620901	**85.854,00**
COMUNI	COMUNE DI TAGLIOLO MONFERRATO (AL)	611842930528062002	**84.479,00**
COMUNI	COMUNE DI IONADI (VV)	855742929922100201	**84.436,00**
COMUNI	COMUNE DI VILLAMAINA (AV)	615042930535854102	**82.869,00**
COMUNI	COMUNE DI CASTRIGNANO DE' GRECI (LE)	977042930520193801	**82.504,00**
COMUNI	COMUNE DI JELSI (CB)	439742929704304201	**81.389,00**
COMUNI	COMUNE DI SIMBARIO (VV)	528842930474056201	**81.338,00**
COMUNI	COMUNE DI ALTILIA (CS)	571542928191310502	**79.869,00**
COMUNI	COMUNE DI GIUNGANO (SA)	251242930474606902	**70.153,00**
COMUNI	COMUNE DI BASSIANO (LT)	456442930460584501	**70.126,00**
COMUNI	COMUNE DI MIRTO (ME)	852342929373045201	**69.332,00**
COMUNI	COMUNE DI PALERMITI (CZ)	183042930475213801	**68.281,00**
COMUNI	COMUNE DI BARANELLO (CB)	874542930051179802	**67.096,00**
COMUNI	COMUNE DI PETRONA' (CZ)	143342930519396801	**66.561,00**
COMUNI	COMUNE DI SANT'APOLLINARE (FR)	248142930538291001	**64.699,00**

COMUNI	COMUNE DI ROCCAGIOVINE (RM)	127942930476460801	**62.253,00**
COMUNI	COMUNE DI BRUZZANO ZEFFIRIO (RC)	644642930510593801	**62.020,00**
COMUNI	COMUNE DI PIANE CRATI (CS)	406542930547152702	**60.218,00**
COMUNI	COMUNE DI SESTO CAMPANO (IS)	174842930469978501	**59.657,00**
COMUNI	COMUNE DI VALLEMAIO (FR)	343442930548167501	**57.614,00**
COMUNI	COMUNE DI FIGLINE VEGLIATURO (CS)	118742930524063701	**57.546,00**
COMUNI	COMUNE DI CIVITA (CS)	705342929013067401	**56.773,00**
COMUNI	COMUNE DI CALANNA (RC)	398942930516805102	**56.035,00**
COMUNI	COMUNE DI MALVITO (CS)	294342930527502601	**55.390,00**
COMUNI	COMUNE DI MARCEDUSA (CZ)	254142930541858601	**55.336,00**
COMUNI	COMUNE DI MALVAGNA (ME)	932542930527348602	**54.585,00**
COMUNI	COMUNE DI LICENZA (RM)	718042930542813302	**54.452,00**
COMUNI	COMUNE DI AILANO (CE)	647942930515080402	**53.878,00**
COMUNI	COMUNE DI LIMINA (ME)	696942930473808002	**53.362,00**
COMUNI	COMUNE DI MERCATINO CONCA (PU)	509042930526340202	**52.801,00**
COMUNI	COMUNE DI CASTELVETERE SUL CALORE (AV)	127442930521046502	**51.835,00**
COMUNI	COMUNE DI TORA E PICCILLI (CE)	252542930480707601	**51.794,00**
UNIONI DI COMUNI	UNIONE MICROPOLIS (PV)	273842930466254102	**51.192,00**
COMUNI	COMUNE DI VILLA LATINA (FR)	623942928258542701	**50.805,00**
COMUNI	COMUNE DI SAN COSMO ALBANESE (CS)	941142930548990301	**50.454,00**
COMUNI	COMUNE DI SAVIGNANO IRPINO (AV)	384142930474020702	**50.119,00**
COMUNI	COMUNE DI PIETRASTORNINA (AV)	533842930450656002	**49.690,00**
COMUNI	COMUNE DI SAN PIETRO AL TANAGRO (SA)	775342930544529802	**47.807,00**
COMUNI	COMUNE DI SAVOCA (ME)	929342930526001302	**47.316,00**
COMUNI	COMUNE DI LIBERI (CE)	937442930516024602	**46.351,00**
COMUNI	COMUNE DI SCALA COELI (CS)	424442930526962502	**44.812,00**
COMUNI	COMUNE DI SAMO (RC)	463242930541785001	**40.445,00**
COMUNI	COMUNE DI MARTIRANO LOMBARDO (CZ)	261542929903230801	**40.135,00**
COMUNI	COMUNE DI DASA' (VV)	899542930518010302	**39.885,00**
COMUNI	COMUNE DI TERRANOVA SAPPO MINULIO (RC)	123542930548721902	**39.570,00**
COMUNI	COMUNE DI CASALVECCHIO SICULO (ME)	905542930510527201	**38.691,00**
COMUNI	COMUNE DI OLIVADI (CZ)	884742930528071801	**37.815,00**
COMUNI	COMUNE DI CELLARA (CS)	134442928030278202	**37.720,00**
COMUNI	COMUNE DI FRAZZANO' (ME)	784842930534724801	**34.952,00**
COMUNI	COMUNE DI BOMBA (CH)	294942930531762002	**34.491,00**
COMUNI	COMUNE DI VACCARIZZO ALBANESE (CS)	156042930537289702	**32.633,00**
COMUNI	COMUNE DI PIETRAFITTA (CS)	684342930526179301	**31.957,00**
COMUNI	COMUNE DI SERRAMEZZANA (SA)	763742930549198901	**31.696,00**
COMUNI	COMUNE DI CAMIGLIANO (CE)	293342930508080601	**29.305,00**
COMUNI	COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO ROMANO (RM)	483642930475599001	**28.823,00**
COMUNI	COMUNE DI ACQUAFONDATA (FR)	804342928210622202	**26.785,00**
COMUNI	COMUNE DI LUBRIANO (VT)	127542929927508201	**26.471,00**
COMUNI	COMUNE DI STELLA CILENTO (SA)	214742930464176902	**25.245,00**
COMUNI	COMUNE DI LAURITO (SA)	649942930476139101	**24.824,00**
COMUNI	COMUNE DI CAMPOLIETO (CB)	239242930462518401	**24.467,00**
COMUNI	COMUNE DI DURONIA (CB)	712342930544714301	**22.265,00**
COMUNI	COMUNE DI ROCCAROMANA (CE)	929642930528741302	**22.119,00**
COMUNI	COMUNE DI ROSCIGNO (SA)	229142930460413102	**20.422,00**
COMUNI	COMUNE DI SANT'AGATA FOSSILI (AL)	402742930538104702	**17.162,00**
COMUNITA' MONTANE	XVIII C.M. DEI MONTI LEPINI - ZONA ROMANA - (RM)	388542930477327101	**6.506,00**
			660.000.000,00

ALLEGATO *B*

NOTA METODOLOGICA

1. La norma

La norma prevede:

1. È istituito, presso il Ministero dell’interno, un fondo con una dotazione di 660 milioni di euro per l’anno 2021, in favore degli enti locali che hanno peggiorato il disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2019 rispetto all’esercizio precedente a seguito della ricostituzione del fondo anticipazioni di liquidità ai sensi dell’art. 39-*ter*, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, se il maggiore disavanzo determinato dall’incremento del fondo anticipazione di liquidità è superiore al 10 per cento delle entrate correnti accertate, risultante dal rendiconto 2019 inviato alla BDAP. Il fondo di cui al primo periodo è destinato alla riduzione del disavanzo ed è ripartito con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza Stato città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dalla data di conversione del presente decreto, tenendo conto del predetto maggiore disavanzo.

2. Individuazione enti beneficiari

L'ambito di applicazione della norma è costituito dagli enti locali: comuni, città metropolitane, province, unioni di comuni e comunità montane.

In primo luogo sono stati individuati gli enti locali che hanno peggiorato il proprio disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2019 rispetto all'esercizio 2018 a seguito della ricostituzione del Fondo anticipazioni di liquidità, in attuazione dell'art. 39-*ter*, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8.

A tal fine, dalla Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) sono stati estratti i dati dell'allegato *a)* al rendiconto 2018 e 2019, concernente il risultato di amministrazione, inviato dai comuni, città metropolitane, province, unioni di comuni e comunità montane alla data del 26 luglio 2021.

Per gli enti che hanno inviato alla BDAP il rendiconto 2019 e non il rendiconto 2018, si è fatto riferimento ai certificati di consuntivo 2018 inviati dagli enti al Ministero dell'interno (Quadro n. 14).

In primo luogo sono stati individuati gli enti in disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2019 (lettera *E)* che hanno peggiorato il proprio risultato di amministrazione rispetto al 31 dicembre 2018 con un Fondo anticipazione di liquidità accantonato nel risultato di amministrazione (FAL) al 31 dicembre 2019 di importo superiore a quello accantonato al 31 dicembre 2018. L'incremento dell'importo del FAL rappresenta l'intervento di ricostituzione del fondo da parte dell'ente.

Per ciascuno di tali enti è stato determinato l'ammontare del peggioramento del disavanzo di amministrazione determinato dalla ricostituzione del FAL, considerando il minore valore tra il peggioramento del disavanzo e l'incremento del FAL.

L'importo di tale maggiore disavanzo è stato confrontato con il totale degli accertamenti dei titoli da 1 a 3 (entrate correnti) di ciascun ente, risultante dal rendiconto 2019 inviato alla BDAP, al fine di selezionare gli enti con un maggiore disavanzo da ricostituzione del FAL superiore al 10% delle entrate correnti accertate nel 2019.

Le elaborazioni descritte hanno consentito di individuare l'elenco degli enti tra cui ripartire il contributo di 660 milioni, sintetizzato nella seguente tabella.

Comparto	N. Enti beneficiari
Città metropolitane	0
Province	4
Comuni	320
Unioni di comuni	1
Comunità montane	1
Totale	326

3. Riparto

Individuata la platea degli enti destinatari del contributo, il riparto del fondo di 660 milioni è effettuato in proporzione alla dimensione del maggiore disavanzo da ricostituzione del FAL determinato secondo le modalità indicate al paragrafo precedente.

21A05149

DECRETO 13 agosto 2021.

Contributo a favore dei comuni in dissesto finanziario. Incremento per l'anno 2021, del fondo di cui all'art. 106-*bis* del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni dalla legge n. 77 del 2020.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante «Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali», convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106;

Visto, in particolare, l'art. 52-*bis*, comma 1, inserito dalla citata legge di conversione, che sostituisce il comma 843 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, prevedendo che il fondo per i comuni in stato di dissesto finanziario, di cui all'art. 106-*bis* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2021;

Considerato che le predette risorse, ai sensi del sopracitato articolo, sono ripartite con decreto del Ministro dell'interno, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, tra i comuni i cui organi risultano sciolti, ai sensi dell'art. 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, alla data del 1° gennaio 2021;

Considerato, altresì, che, ai sensi del sopracitato art. 106-*bis*, il fondo è ripartito sulla base della popolazione residente al 31 dicembre 2018;

Considerato, inoltre, che del contenuto del presente provvedimento è stata resa informativa alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 5 agosto 2021;

Decreta:

Art. 1.

Contributo per l'anno 2021 a favore dei comuni in dissesto finanziario

1. Ai comuni in dissesto finanziario, i cui organi risultano sciolti ai sensi dell'art. 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, alla data del 1° gennaio 2021, individuati nell'Allegato «A», sono conces-

si, sulla base della popolazione residente al 31 dicembre 2018, 10 milioni di euro per l'anno 2021, a valere sul Fondo di cui all'art. 106-*bis* del decreto legge n. 34 del 2020.

2. L'Allegato «A», nel quale sono indicati gli importi spettanti a ciascun comune, costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 agosto 2021

Il Ministro dell'interno
LAMORGESE

Il Ministro dell'economia e delle finanze
FRANCO

ALLEGATO *A*

COMUNI IN DISSESTO FINANZIARIO AL 15 GIUGNO 2020 I CUI ORGANI SONO STATI SCIOLTI AI SENSI DELL'ART. 143 TUOEL ALLA DATA DEL 1° GENNAIO 2021.

Comune	Prov.	Pop. 2018	Importo contributo (67,37)
Amantea	CS	14.082	948.730,04
Crucoli	KR	2.993	201.643,87
Maniace	CT	3.649	245.839,79
Pachino	SR	22.144	1.491.881,70
Palizzi	RC	2.393	161.220,78
Partinico	PA	31.840	2.145.118,91
Pizzo	VV	9.278	625.075,79
San Cataldo	CL	22.393	1.508.657,28
Sant'Antimo	NA	33.503	2.257.158,26
Tortorici	ME	6.155	414.673,58
Totale			10.000.000,00

21A05148

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 9 agosto 2021.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Muscoril», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. DG/938/2021).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, con cui è stato emanato il «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, recante «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12 e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione nel proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, intitolata «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco ed il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particola-

re riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 48, comma 33, della legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge 29 novembre 2007, n. 222, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 279 del 30 novembre 2007 e rubricata «Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva n. 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano e in particolare l'art. 14, comma 2, che prevede la non inclusione per i medicinali equivalenti delle indicazioni terapeutiche non coperte da brevetto;

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2008 della Commissione del 24 novembre 2008 concernente l'esame delle variazioni dei termini delle autorizzazioni all'immissione in commercio di medicinali per uso umano e di medicinali veterinari modificato dal regolamento (UE) n. 712/2012;

Vista la determina AIFA del 29 ottobre 2004 («Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*») e successive modificazioni, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 259 del 4 novembre 2004, Supplemento ordinario n. 162;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006 («Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 227 del 29 settembre 2006;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la determina AIFA IP n. 226 del 9 marzo 2021, pubblicata, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 73 del 25 marzo 2021, con la quale la società Programmi sanitari integrati S.r.l. è stata autorizzata all'importazione parallela del medicinale «Muscoril» (tiocolchicoside), relativamente alla confezione avente codice A.I.C. n. 037179037 e con cui lo stesso è stato classificato in classe C(nn) ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni ed integrazioni (MC1/2020/456);

Vista la domanda presentata in data 26 aprile 2021 con la quale la società Programmi sanitari integrati S.r.l. ha chiesto la riclassificazione ai fini della rimborsabilità dalla classe Cnn alla classe C della specialità medicinale «Muscoril» (tiocolchicoside), relativamente alla confezione avente codice A.I.C. n. 037179037;

Visto il parere della Commissione tecnico-scientifica dell'AIFA, espresso nella sua seduta 9 - 11 e 16 giugno 2021;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale MUSCORIL (tiocolchicoside) nella confezione sotto indicata è classificato come segue:

confezione:

«4 mg capsule rigide» 30 capsule in blister PVC/AL - A.I.C. n. 037179037 (in base 10);

classe di rimborsabilità: C.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Muscoril» (tiocolchicoside) è la seguente:

medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 9 agosto 2021

Il direttore generale: MAGRINI

21A05050

DETERMINA 9 agosto 2021.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Effimia», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. DG/941/2021).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pub-

blici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, con cui è stato emanato il «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, recante «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12 e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione nel proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, intitolata «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco ed il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 48, comma 33, della legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge 29 novembre 2007, n. 222, rubricata «Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva n. 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano;

Visto l'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determina AIFA del 29 ottobre 2004 («Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*») e successive modificazioni, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 259 del 4 novembre 2004, Supplemento ordinario n. 162;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006 («Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 227 del 29 settembre 2006;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la determina AIFA AAM/A.I.C. n. 53/2021 del 9 aprile 2021 di autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Effimia», pubblicata, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 94 del 20 aprile 2021;

Vista la domanda presentata in data 19 maggio 2021 con la quale la società Italfarmaco S.p.a. ha chiesto la riclassificazione del medicinale «Effimia» (norgestimato ed etinilestradiolo);

Visto il parere espresso dalla Commissione tecnico-scientifica dell'AIFA nella sua seduta del 9-11 e 16 giugno 2021;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale EFFIMIA (norgestimato ed etinilestradiolo) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

confezioni:

«0,250 mg/0,035 mg compresse» 21 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 047880012 (in base 10);

classe di rimborsabilità: C;

«0,250 mg/0,035 mg compresse» 63 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 047880024 (in base 10);

classe di rimborsabilità: C.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Effimia» (norgestimato ed etinilestradiolo) è la seguente:

per la confezione con codice A.I.C. n. 047880012:

medicinale soggetto a prescrizione medica (RR);

per la confezione con codice A.I.C. n. 047880024:

medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta (RNR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 9 agosto 2021

Il direttore generale: MAGRINI

21A05051

DETERMINA 9 agosto 2021.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Accusol con potassio», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. DG/943/2021).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8 comma 10 che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale, tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007 recante «Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano;

Visto l'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determina 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe a) rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determina n. 2375/2014 del 19 novembre 2014, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 289 del 13 dicembre 2014 con la quale la società Nikkiso Belgium BVBA è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale «Accusol con potassio» (emofiltrati) e con cui lo stesso è stato classificato in classe C(nn) ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la domanda presentata in data 7 maggio 2021 con la quale la società Nikkiso Belgium BVBA ha chiesto la riclassificazione dalla classe C(nn) alla classe C del medicinale «Accusol con potassio» (emofiltrati) relativamente alle confezioni aventi A.I.C. n. 037201035 e n. 037201047;

Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 9-11 e 16 giugno 2021;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale ACCUSOL CON POTASSIO (emofiltrati) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

confezioni e numeri di A.I.C.:

«35 soluzione per emofiltrazione, emodialisi ed emodiafiltrazione 2 mmol/l di potassio» 2 sacche a doppia camera con doppio sigillo da 5000 ml - A.I.C. n. 037201035 (in base 10);

classe di rimborsabilità: C;

«35 soluzione per emofiltrazione, emodialisi ed emodiafiltrazione 4 mmol/l di potassio» 2 sacche a doppia camera con doppio sigillo da 5000 ml - A.I.C. n. 037201047 (in base 10);

classe di rimborsabilità: C.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Accusol con potassio» (emofiltrati) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 9 agosto 2021

Il direttore generale: MAGRINI

21A05052

DETERMINA 24 agosto 2021.

Modifica all'allegato 1 della determina n. 1469 del 4 agosto 2017, relativa all'inserimento del medicinale per uso umano teriparatide (Paratormone - PTH) nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, quale terapia sostitutiva ormonale per la cura dell'ipoparatiroidismo cronico grave. (Determina n. 100011/2021).

IL DIRIGENTE
DELL'AREA PRE-AUTORIZZAZIONE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA);

Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della funzione pubblica ed il Ministro dell'economia e delle finanze 20 settembre 2004, n. 245, e successive modificazioni, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento AIFA;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'AIFA, adottato dal consiglio di amministrazione con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'AIFA ed il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Vista la determina direttoriale n. 257 del 13 marzo 2020 di conferma della determina direttoriale di delega n. 1792 del 13 novembre 2018, con cui la dott.ssa Sandra Petraglia, dirigente dell'Area pre-autorizzazione, è stata delegata dal direttore generale all'adozione dei provvedimenti di autorizzazione della spesa di farmaci orfani per malattie rare e di farmaci che rappresentano una speranza di cura, in attesa della commercializzazione, per particolari e gravi patologie, nei limiti della disponibilità del «Fondo del 5%», di cui all'art. 48, commi 18 e 19, lettera *a)* del decreto-legge n. 269/2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326/2003 e dei provvedimenti per

l'aggiornamento dell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della legge n. 648/1996;

Visto il decreto del Ministro della salute 28 settembre 2004 che ha costituito la Commissione consultiva tecnico-scientifica (CTS) dell'AIFA;

Visto il decreto del Ministro della salute 20 settembre 2018 che ha ricostituito la Commissione consultiva tecnico-scientifica (CTS) dell'AIFA;

Visto il decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, relativo alle misure per il contenimento della spesa farmaceutica e la determinazione del tetto di spesa per l'anno 1996 e, in particolare, l'art. 1, comma 4, che dispone l'erogazione a totale carico del Servizio sanitario nazionale per i medicinali innovativi la cui commercializzazione è autorizzata in altri Stati ma non sul territorio nazionale, dei medicinali non ancora autorizzati ma sottoposti a sperimentazione clinica e dei medicinali da impiegare per un'indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata;

Visto il provvedimento della Commissione unica del farmaco (CUF) del 20 luglio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 219 del 19 settembre 2000, con errata-corrige nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 232 del 4 ottobre 2000, concernente l'istituzione dell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648;

Visto il provvedimento CUF del 31 gennaio 2001, concernente il monitoraggio clinico dei medicinali inseriti nel succitato elenco, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 70 del 24 marzo 2001;

Vista la determina dell'AIFA n. 507 del 27 maggio 2013, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 141 del 18 giugno 2013, relativa all'inserimento di «Teriparatide» nel suddetto elenco quale terapia sostitutiva ormonale per la cura dell'ipoparatiroidismo cronico grave;

Vista la determina dell'AIFA n. 1469 del 4 agosto 2017, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 191 del 17 agosto 2017, relativa alla modifica dell'allegato 1 alla determina n. 507 del 27 maggio 2013 con estensione della durata del trattamento con «Teriparatide» da ventiquattro a trentasei mesi;

Considerato che studi clinici e dati *post marketing* sulla sicurezza a lungo termine di «Teriparatide» supportano l'impiego del medicinale oltre i trentasei mesi di terapia;

Tenuto conto della decisione assunta dalla CTS dell'AIFA nelle riunioni del 9, 10 e 11 giugno 2021 - stralcio verbale n. 49;

Vista la delibera di approvazione del consiglio d'amministrazione di AIFA del 28 luglio 2021, n. 44 - punto n. 1;

Determina:

Art. 1.

Di sostituire l'allegato 1 alla determina dell'AIFA n. 1469 del 4 agosto 2017 con quello che è parte integrante della presente determina.

Art. 2.

Ai fini della consultazione delle liste dei farmaci a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, si rimanda agli elenchi pubblicati sul sito istituzionale dell'AIFA https://www.aifa.gov.it/web/guest/legge-648-96

Art. 3.

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 agosto 2021

Il dirigente: PETRAGLIA

ALLEGATO *1*

Denominazione: «Teriparatide» (paratormone-PTH).

Indicazione terapeutica: terapia sostitutiva ormonale per la cura dell'ipoparatiroidismo cronico grave.

Criteri di inclusione.

Pazienti di età > 18 anni che rientrano in una o più delle seguenti categorie:

1. pazienti divenuti ipoparatiroidei permanenti dopo tiroidectomia totale e che sviluppano durante l'utilizzo della terapia convenzionale con calcio e vitamina D la formazione di calcoli o la deposizione di calcio a livello del parenchima renale (nefrocalcinosi);

2. pazienti che già in partenza presentano un difetto della funzionalità renale che potrebbe aggravarsi con l'uso del calcio e della vitamina D;

3. pazienti affetti da ipoparatiroidismo *post*-chirurgico non *responder* alla terapia convenzionale con calcio e vitamina D, ossia che abbiano manifestato gravi episodi di ipocalcemia e ipomagnesemia nonostante vari regimi posologici di terapia convenzionale;

4. pazienti affetti da mutazioni attivanti del *calcium-sensing receptor* (CaR) che, in quanto affetti da questa mutazione, non sono adeguatamente responsivi alla terapia con calcio e vitamina D;

5. pazienti affetti da forme congenite di insufficienza delle ghiandole paratiroidee come ad esempio dalla Sindrome di DiGeorge o le forme di ipoparatiroidismo autoimmune nell'ambito delle sindromi polighiandolari autoimmuni, le condizioni di ipoparatiroidismo da distruzione ghiandolare per invasione da parte di cellule tumorali o per accumuli intraghiandolari di ferro o rame (emocromatosi e Malattia di Wilson).

«Teriparatide» deve essere usato con cautela in giovani adulti con epifisi aperte poiché questi pazienti possono essere ad aumentato rischio di osteosarcoma.

Criteri di esclusione:

1. pazienti con età inferiore ai 18 anni;

2. pazienti ben compensati dalla terapia con calcio e vitamina D, che non manifestano alterazioni della funzionalità renale e che non hanno mai presentato sviluppo di calcolosi renale o nefrocalcinosi;

3. pazienti con insufficienza renale grave; cautela in pazienti con insufficienza renale di grado moderato;

4. donne incinte o che allattano;

5. pazienti attualmente in trattamento o precedentemente trattati con radioterapia allo scheletro;

6. pazienti con neoplasie maligne a carico dello scheletro o metastasi ossee;

7. pazienti con aumentato rischio basale di osteosarcoma come i pazienti con Malattia ossea di Paget o disturbi ereditari;

8. pazienti con innalzamenti inspiegati della fosfatasi alcalina ossea;

9. pazienti con pseudoipoparatiroidismo.

L'uso di «Teriparatide» nei pazienti con insufficienza epatica grave non è consigliato in quanto non sono disponibili dati relativi a tale categoria di pazienti.

Il farmaco non è stato studiato in pazienti con urolitiasi in fase attiva. Pertanto, il medicinale deve essere usato con cautela nei pazienti con urolitiasi in fase attiva o recente perché può potenzialmente peggiorare questa condizione.

Periodo di prescrizione a totale carico del Servizio sanitario nazionale: fino a nuova determina dell'Agenzia italiana del farmaco.

Piano terapeutico.

La posologia utilizzabile inizialmente e che ha dimostrato di ottenere i migliori risultati in termini di correzione dei parametri ionici (calcemia, fosforemia, magnesiemia, calciuria), a fronte di scarsi e ben tollerabili effetti collaterali, è di 0.5-0.7 mcg\kg\die, in doppia somministrazione sottocutanea, collocandosi orientativamente tra i 20 e gli 80 mcg/die, da calibrare in base alla risposta del paziente in corso di *follow-up*. Tuttavia, considerando che il dispositivo di somministrazione del «Teriparatide» eroga una quantità fissa e non modificabile, di 20 mcg/pro-dose, in alcuni casi, la dose iniziale da somministrare potrebbe essere aggiustata lievemente in eccesso o in difetto, rispetto alla dose calcolata, per ottenere la precisa erogazione prevista (tra una e quattro dosi).

Altre condizioni da osservare: le modalità previste dagli articoli 4, 5, 6 del provvedimento datato 20 luglio 2000 citato in premessa, in relazione a: art. 4: istituzione del registro, rilevamento e trasmissione dei dati di monitoraggio clinico ed informazioni riguardo a sospensioni del trattamento (mediante apposita scheda come da provvedimento 31 gennaio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 24 marzo 2001); art. 5: acquisizione del consenso informato, modalità di prescrizione e di dispensazione del medicinale.

Parametri per il monitoraggio clinico.

	Basale	**15 gg**	**30 gg**	**60 gg**	**90 gg**	**120 gg**	**6 mesi**	**1 anno**	**18 mesi**	**24 mesi**	**follow up annuale**
Calcemia	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Fosforemia	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Magnesiemia	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Fosfatasi alcalina (isoenzima osseo)	x						x	x	x	x	x
Calciuria (urine 24 h)	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x
AST	x		x	x		x	x	x	x	x	x
ALT	x		x	x		x	x	x	x	x	x
Creatinemia	x		x	x		x	x	x	x	x	x
Sodiemia	x			x			x	x	x	x	x
Potassiemia	x			x			x	x	x	x	x
Emocromo	x			x		x		x	x	x	x
Elettroforesi S.P.	x			x		x		x	x	x	x
Uricemia	x		x		x		x	x	x	x	x
Colesterolemia	x				x			x	x	x	x
Vit D3 (25 OH)	x						x	x		x	x
BMD	x									x	X*
Test gravidanza	x										

* La valutazione della BMD, tramite DEXA lombare e femorale, va individualizzata in base all'età e ai dati clinici e anamnestici del paziente.

In considerazione del riscontro di aumentato rischio di osteosarcoma in studi animali, si raccomanda aderenza ai programmi di *screening* raccomandati in base al sesso e all'età e di informare i pazienti sulla necessità di contattare il medico prescrittore in caso di dolore intenso, di nuova insorgenza, in assenza di altra causa nota, non responsivo ai comuni trattamenti antalgici, eventualmente associato a gonfiore locale.

21A05150

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Saizen»

Estratto determina AAM/PPA n. 604/2021 del 1° agosto 2021

Si autorizza il seguente *grouping* di variazioni:

tipo II B.II.b.1.c) e tipo II B.II.b.2.b), introduzione del sito Merck Serono S.A., Z.I. de l'Ouriettaz 1170 Aubonne Switzerland per produzione e controllo qualità per le confezioni di SAIZEN soluzione iniettabile 8 mg/ml (20 mg/2,50 ml) (A.I.C. n. 026863187 e n. 026863199);

tipo II B.II.b.2.b), introduzione del sito Merck Serono S.A., Z.I. de l'Ouriettaz 1170 Aubonne Switzerland come sito di controllo qualità per la stabilità per tutte le tutte le confezioni da 5,83 mg/ml (6 mg/1,03 ml), 8 mg/ml (12 mg/1,50 ml) e 8 mg/ml (20 mg/2,50 ml) (A.I.C. n. 026863148, n. 026863151, n. 026863163, n. 026863175).

Si apportano altresì modifiche editoriali alle sezioni del modulo 3 specificate in domanda.

Il suddetto *grouping* di variazioni è relativo al medicinale «Saizen» nelle seguenti forme e confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura decentrata:

A.I.C. n. 026863148 - «5,83 mg/ml soluzione iniettabile» 1 cartuccia vetro da 6 mg/1,03 ml soluzione;

A.I.C. n. 026863151 - «5,83 mg/ml soluzione iniettabile» 5 cartucce vetro da 6 mg/1,03 ml soluzione;

A.I.C. n. 026863163 - «8 mg/ml soluzione iniettabile» 1 cartuccia vetro da 12 mg/1,50 ml soluzione;

A.I.C. n. 026863175 - «8 mg/ml soluzione iniettabile» 5 cartucce vetro da 12 mg/1,50 ml soluzione;

A.I.C. n. 026863187 - «8 mg/ml soluzione iniettabile» 1 cartuccia vetro da 20 mg/2,50 ml soluzione;

A.I.C. n. 026863199 - «8 mg/ml soluzione iniettabile» 5 cartucce vetro da 20 mg/2,50 ml soluzione.

Numero procedura: IT/H/0025/007-008/II/132/G.

Codice pratica: VC2/2020/690.

Titolare A.I.C.: Merck Serono S.p.a. (codice fiscale 00399800580).

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 133 dell'11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: la determina è efficace dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

21A05145

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Rilascio di *exequatur*

In data 17 agosto 2021 il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha concesso l'*exequatur* al sig. Liu Kan, Console generale della Repubblica popolare cinese in Milano.

21A05146

MINISTERO DELL'INTERNO

Riparto dell'incremento di 9,2 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2021 e 2022, del Fondo di cui all'articolo 177, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Si comunica che nel sito del Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione centrale della finanza locale, alla pagina https://dait.interno.gov.it/finanza-locale alla voce «I DECRETI», è stato pubblicato il testo integrale del decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze del 20 agosto 2021, con i relativi allegati A e B, concernente il «Riparto dell'incremento di 9,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 del Fondo di cui all'art. 177, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dall'esenzione, per gli anni 2021 e 2022, dall'imposta municipale propria per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate».

21A05151

Riparto del fondo di 142,5 milioni di euro, per l'anno 2021, istituito dall'art. 6-*sexies*, comma 3, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69.

Si comunica che nel sito del Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione centrale della finanza locale, alla pagina https://dait.interno.gov.it/finanza-locale alla voce «I DECRETI», è stato pubblicato il testo integrale del decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze del 13 agosto 2021, con i relativi allegati A e B, concernente il «Riparto del fondo di 142,5 milioni di euro per l'anno 2021, istituito dall'art. 6-*sexies*, comma 3, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69. Ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dall'esenzione della prima rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'art. 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa agli immobili posseduti da soggetti passivi per i quali ricorrono le condizioni di cui all'art. 1, commi da 1 a 4, del decreto-legge 41/2021».

21A05152

Soppressione della Pia Unione delle Ancelle di Maria Immacolata a servizio della Chiesa, in San Giorgio a Cremano.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 10 agosto 2021 viene soppressa la Pia unione delle Ancelle di Maria immacolata a servizio della Chiesa, con sede in San Giorgio a Cremano (NA).

Il provvedimento di soppressione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto secondo le modalità disposte dal provvedimento canonico.

21A05153

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Approvazione della terza graduatoria parziale dei soggetti ammessi all'aiuto pubblico di cui all'articolo 1 del decreto 14 novembre 2019, recante l'individuazione delle risorse e dei criteri per l'erogazione degli aiuti alle imprese di pesca che effettuano l'interruzione temporanea obbligatoria.

Con decreto direttoriale n. 349834 del 30 luglio 2021, registrato all'organo di controllo al n. 469 in data 12 agosto 2021, è stata approvata la terza graduatoria parziale dei soggetti ammessi all'aiuto pubblico di cui all'art.1 del decreto direttoriale del 14 novembre 2019 a valere sui fondi di cui al reg. (UE) 508/2014 - FEAMP - misura 1.33 arresto temporaneo delle attività di pesca redatta secondo le modalità previste dal decreto direttoriale n. 18063 del 14 novembre 2019 «individuazione delle risorse e dei criteri per l'erogazione degli aiuti alle imprese di pesca che effettuano l'interruzione temporanea obbligatoria di cui al decreto ministeriale n. 173 del 30 aprile 2019 e successive modificazioni ed integrazioni».

Il testo integrale dei provvedimenti è consultabile sul sito www.politicheagricole.it

21A05154

LAURA ALESSANDRELLI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2021-GU1-205) Roma, 2021 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.